FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 32 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiziano TREGNAGHI, Sebastian DAL BOSCO, Denis CANTERI e della società ADC COLOGNOLA AI COLLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Tiziano TREGNAGHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Colognola ai Colli, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Colognola ai Colli, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Denis Canteri di prendere parte, nelle fila della squadra schierata dalla società dallo stesso rappresentata, alla gara Colognola ai Colli - Cherubine del 28.5.2026 valevole per il Campionato Post Under 17 "Bisin", nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 80 del 27.5.2026 della Delegazione Provinciale di Verona;

 Sebastian DAL BOSCO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Colognola ai Colli, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Colognola ai Colli - Cherubine del 28.5.2026, valevole per il Campionato Post Under 17 "Bisin", sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Denis Canteri, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 80 del 27.5.2026 della Delegazione Provinciale di Verona;

 Denis CANTERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Colognola ai Colli, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C.D. Colognola ai Colli, alla gara Colognola Ai Colli - Cherubine del 28.5.2026 valevole per il Campionato Post Under 17 "Bisin", nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 80 del 27.5.2026 della Delegazione Provinciale di Verona;

 ADC COLOGNOLA AI COLLI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Tiziano Tregnaghi, Sebastiano Dal Bosco e Denis Canteri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Tiziano TREGNAGHI,
 - Sig. Sebastian DAL BOSCO,

- Sig. Denis CANTERI,
- Società ADC COLOGNOLA AI COLLI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Tiziano TREGNAGHI;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Tiziano TREGNAGHI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sebastian DAL BOSCO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Denis CANTERI,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione campionato under 17 per la società ADC COLOGNOLA AI COLLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò